

VERBALE D'INTESA

Il giorno 3 NOVEMBRE 2005, presso gli Uffici della Sede centrale dell'Inail di P.le Pastore n. 6 - Roma - la Delegazione di parte pubblica e le Organizzazioni sindacali a livello nazionale hanno concordato l'allegato "Regolamento per la ripartizione del fondo previsto dall'articolo 18, comma 1, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109" e successive modifiche ed integrazioni, che forma parte integrante del presente verbale.


LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

CGIL Roberto M...
CISL ... Benedetto ...
UIL ...
CSA di Cisl - Fialp ...
RdB ...

LA DELEGAZIONE

...
...
...
...
...

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PREVISTO DALL'ARTICOLO 18, COMMA 1, DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, N. 109 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI



Ripartizione



Spic

di Ace



REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PREVISTO DALL'ARTICOLO 18, COMMA 1, DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, N. 109 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI


ART. 1
(Costituzione del Fondo)

1. Il "Fondo" interno di cui all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modifiche ed integrazioni, è costituito da una somma non superiore all'1,5 % dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, o della quota parte di lavori compresa negli appalti misti di lavori o servizi, IVA esclusa. Il "Fondo" così costituito deve considerarsi comprensivo, e quindi al lordo, degli oneri assistenziali e previdenziali connessi alle erogazioni a carico dell'Istituto.
2. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5% dell'importo posto a base di gara o trattativa dei lavori da realizzare, è stabilita, in rapporto alla entità e complessità dell'opera da realizzare, attraverso la somma di due addendi; secondo la seguente graduazione:
 - Con riferimento all'entità:
 - per progetti fino a 500.000,00 Euro, percentuale dell'0,75%;
 - per progetti superiori a 500.000,00 Euro e fino a 4.000.000,00 Euro, percentuale dell'0,70%;
 - per progetti di importo superiore a 4.000.000,00 di Euro, percentuale dell'0,65%.
 - Con riferimento alla complessità:
 - Per nuove opere, ristrutturazioni, risanamento conservativo, restauri percentuale dell'0,75%;
 - Per manutenzione straordinaria percentuale dell'0,70%;
 - Per manutenzione ordinaria percentuale dell'0,65%;

La complessità dell'opera relativamente ai punti che precedono è individuata ai sensi delle vigenti disposizioni legislative (articolo 31 della legge n. 457/1978).

L'opera è, inoltre, da intendersi complessa, individuando, pertanto, una percentuale pari allo 0,75% nelle ipotesi in cui:

 - È così definibile ai sensi dell'articolo 2 del DPR 554/99,
 - la normativa di settore preveda l'obbligo di collaudo in corso d'opera (art. 187 DPR 554/99),
 - in caso di beni sottoposti a tutela storico artistica.
3. L'incentivo così risultante è ripartito, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti dal presente Regolamento, tra il responsabile unico del

A series of handwritten signatures and initials in black ink. From left to right: a large stylized signature, a circled 'A', a signature that appears to be 'Fiorini', a signature that appears to be 'Pignatelli', a signature that appears to be 'G. M.', and a signature that appears to be 'M. M.'. There is a small '2' written above the 'G. M.' signature and 'AD' written to the right of it.

procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

4. L'accantonamento al Fondo dovrà avvenire, al momento della determinazione di autorizzazione ai lavori, nelle percentuali sopraindicate, con registrazione contabile sul capitolo sul quale sarà, poi, impegnata la spesa dell'opera.

ART. 2


(Progettazione e pianificazione)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per "progettazione" il complesso delle attività aventi i requisiti indicati dall'art. 16 e 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni e dal capo II titolo III DPR 554/1999.
2. La progettazione, ai diversi livelli di successivo approfondimento, preliminare, definitiva ed esecutiva, definisce le caratteristiche dei lavori da eseguire e consiste nei diversi documenti tecnici specificamente individuati dalla normativa di settore di cui al comma precedente.
3. Ai fini della imputazione al Fondo, il lavoro o l'opera per la quale è stata effettuata la progettazione, deve essere preventivamente inserita, nell'ambito della programmazione triennale dei lavori, nel piano annuale, e nel piano analitico/budget o nell'eventuale suo riallineamento, relativo all'esercizio finanziario di riferimento. Nella determinazione di autorizzazione dei lavori si dà atto dell'avvenuta consegna agli uffici competenti del progetto validato e dei documenti tecnici allegati.

ART. 3

(Requisiti del progetto)

1. Ai fini del presente Regolamento, il Fondo, per quanto attiene alla progettazione dei lavori, è riferito alla progettazione preliminare, esecutiva o definitiva ed in ogni caso ai soli progetti posti a base di gara.
2. Non sono prese in considerazione, ai fini della costituzione del Fondo e della conseguente erogazione dei compensi, tutte le attività, non definibili tecnicamente come progettuali, preliminari o propedeutiche alla redazione



del progetto, compresa l'eventuale redazione di perizie di variante e suppletive dovute a carenze progettuali.

3. L'incentivo per la redazione del progetto è altresì conferito quando l'attività di progettazione è relativa a lavori progettati ed eseguiti con il sistema in economia, purchè per essi si sia proceduto ad una previsione, anche di massima, nel piano annuale di cui al comma 3 del precedente articolo 2 e nel caso di appalto concorso per il livello di progettazione definita dall'Amministrazione.


ART. 4
(Destinatari del Fondo)

1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge n.109/94 e successive modifiche ed integrazioni, sono destinatari del Fondo:
 - il responsabile unico del procedimento;
 - gli incaricati della redazione del progetto;
 - il coordinatore della sicurezza, sia per la fase progettuale che per quella esecutiva;
 - l'incaricato della direzione dei lavori;
 - gli incaricati del collaudo statico e tecnico/amministrativo, anche in corso d'opera;
 - i collaboratori tecnici e/o amministrativi dei soggetti come sopra individuati.

ART. 5
(Gruppo di progetto e di realizzazione)

1. Ai fini del presente Regolamento, per ciascun intervento da realizzare, dovranno essere nominate con atto formale tutte le figure che, in relazione alle qualificazioni professionali possedute, intervengono nelle varie fasi di progettazione, esecuzione e collaudo, con la precisa attribuzione a ciascun componente di compiti e responsabilità.
2. Fermo l'attuale regime delle competenze in materia di nomina del Responsabile del procedimento, i componenti del "Gruppo" saranno individuati tra il personale dell'INAIL, di volta in volta ed in relazione ad

4

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, scattered across the bottom of the page. Some are large and stylized, while others are smaller and more legible. One signature appears to be 'Ripuel'.

ogni progetto, in sede centrale, dal Coordinatore Generale della Consulenza Tecnica per l'Edilizia, sentito il Coordinatore di Settore per materia, e per la Gestione Immobili dal Capo della Gestione, sentito il responsabile tecnico; in sede territoriale dal coordinatore della consulenza tecnica regionale.

Copia dell'atto di costituzione del "gruppo di progetto e di realizzazione" viene trasmessa alla Direzione Centrale Risorse Umane, alla Direzione Centrale Patrimonio e alla Direzione Centrale Ragioneria.

3. Nell'individuazione dei componenti dei gruppi di progetto e di realizzazione dovranno essere adottati criteri di equa distribuzione degli incarichi, anche in deroga alle competenze dei settori della CTE centrale, pur garantendo le professionalità adeguate all'espletamento degli incarichi.
4. All'interno di ogni Gruppo di progetto sarà nominato il Progettista responsabile che assumerà la responsabilità dell'iter progettuale rispondendo al Responsabile del procedimento per il rispetto dei tempi e delle specifiche definite.
5. In caso di progetto integrale, all'interno del Gruppo sarà designato il progettista responsabile dell'integrazione fra le diverse parti progettuali.
6. E' compito del Responsabile del procedimento verificare, fra l'altro, l'effettivo compimento, da parte di tutti partecipanti al Gruppo di progetto e realizzazione, delle attività assegnate.

ART. 6

(Coefficienti di incentivazione)

1. Le somme accantonate confluiscono in un Fondo unico e sono erogate a tutti i soggetti che direttamente partecipano alle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori, individuate nel gruppo di progetto e realizzazione di cui all'articolo 5 del presente Regolamento.
2. Le quote da attribuire a ciascun componente del gruppo sono individuate con il seguente criterio:

FASE PROGETTUALE (fino al 55%):

- a. responsabile del procedimento

8%



A collection of handwritten signatures and initials in black ink. From left to right: a large stylized signature, a signature inside a circle, a signature with a horizontal line through it, the word 'fine' written vertically, a signature, and several other signatures and initials. A small number '5' is written near the top right of the signatures.

b. incaricati alla redazione del progetto con le seguenti articolazioni:

progettazione preliminare	6%
progettazione definitiva	20%
progettazione esecutiva	15%

c. coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 6%.

In caso di appalto integrato la percentuale da attribuire alla progettazione preliminare e definitiva è individuata rispettivamente nel 10% e nel 25%.

FASE ESECUTIVA (fino al 45%):

d. responsabile del procedimento	7%
e. coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	7%
f. incaricati della direzione dei lavori	24%
g. incaricati del collaudo, anche in corso d'opera e della regolare esecuzione	7%.

I collaboratori (profili amministrativi e tecnici) che hanno effettivamente e direttamente cooperato alle attività di cui sopra - individuati nell'atto di costituzione del gruppo di progetto - concorrono alla ripartizione delle somme, all'interno delle percentuali sopra indicate.

3. Le quote corrispondenti a prestazioni che sono svolte da personale esterno all'INAIL costituiscono economie.
4. Qualora la redazione del solo progetto preliminare consenta di procedere al successivo affidamento del lavoro mediante appalto concorso sarà corrisposto l'incentivo riportato al comma 2, lettera b), punto del presente articolo. In tale ipotesi qualora gli incarichi vengano conferiti a soggetti appartenenti all'Ente, sono corrisposti gli incentivi relativi alle lettere a), c), d), f) e g).
5. Nel caso di prestazioni da effettuarsi congiuntamente da parte di più soggetti e/o collaboratori, la ripartizione della quota dell'incentivo da attribuire al singolo è effettuata, su proposta del Responsabile del procedimento, dal soggetto che conferisce l'incarico, ai sensi del comma 2 del precedente articolo 5, contestualmente al conferimento dell'incarico stesso.

La quota parte da attribuire al singolo è determinata con riferimento:

- Alla tipologia della prestazione
- Alla quota parte dell'importo oggetto della prestazione del singolo rispetto all'importo totale.

In fase di contrattazione decentrata di ente verranno individuati parametri per l'attribuzione delle citate quote parte.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large stylized signature on the left, a circular stamp, and several other signatures and initials on the right, some with a small number '6' above them.

6. I compensi attinenti ai singoli incarichi sono cumulabili qualora svolti dal medesimo soggetto nell'ambito di uno o più interventi.
7. La mancata attività di uno o più componenti del gruppo di progetto e realizzazione accertata dal Responsabile del procedimento, comporta l'esclusione dal compenso, e la destinazione delle somme non erogate al Fondo.

ART. 7


(Verifica del raggiungimento degli obiettivi)

1. La verifica sul raggiungimento degli obiettivi viene effettuata, di norma, entro i 60 giorni dal termine delle attività, dal Responsabile del procedimento che la trasmette alla Direzione Centrale Patrimonio per i lavori gestiti a livello centrale; alle Direzioni Regionali, alla Direzione provinciale di Bolzano, alla sede regionale di Aosta ed alla sede provinciale di Trento per le realtà territoriali.
2. I Dirigenti di cui alle strutture indicate al comma precedente trasmettono la certificazione alla Direzione Centrale Risorse Umane e alla Direzione Centrale Ragioneria. Per la Gestione Immobili la trasmissione è effettuata dal Capo della Gestione.

ART. 8

(Pagamento)

1. La corresponsione degli emolumenti sarà effettuata, di norma:
 - per quanto riguarda la fase di progettazione al momento della indizione della gara o dell'avvio della trattativa;
 - per quanto riguarda la fase di esecuzione con l'avvenuto collaudo delle opere.
2. Gli oneri previdenziali ed assistenziali di cui al comma 1 del precedente articolo 1 del presente regolamento, a carico dell'Amministrazione, sono compresi nelle somme accantonate sul Fondo di cui al medesimo articolo 1.
3. I predetti emolumenti sono assoggettati alle ritenute di legge.

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, scattered across the lower right portion of the page. The signatures vary in style, with some being highly stylized and others more legible. There are approximately 10-12 distinct marks, including what appears to be a large, looped signature at the top right, and several smaller initials or names below it.


4. L'emolumento in questione è cumulabile con gli altri incentivi previsti dal C.C.N.L. di comparto.
5. Al fine, anche, di favorire l'equa distribuzione degli incarichi di progettazione e ed esecuzione di cui al presente Regolamento, in sede di contrattazione decentrata di ente viene stabilito un importo massimo attribuibile ad ogni singolo dipendente. Le quote attribuibili eccedenti detto importo massimo riconfluiscono al Fondo.

ART. 9
(Disposizioni finali)

1. L'Amministrazione è in via esclusiva proprietaria di ogni singolo progetto.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano, le norme della legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni e dei suoi Regolamenti attuativi.
3. L'applicazione del presente Regolamento sarà oggetto di monitoraggio con modalità da definire in sede di contrattazione decentrata di ente. In fase di prima applicazione sarà oggetto di verifica entro un anno dalla sua entrata in vigore.
4. La contrattazione decentrata di ente attuativa del presente Regolamento definirà:
 - L'importo massimo attribuibile ad ogni singolo dipendente;
 - Le modalità di riparto delle somme che riconfluiscono al Fondo;
 - Il sistema per l'effettuazione del monitoraggio di cui al comma precedente;
 - I parametri per l'attribuzione delle quote parte nelle ipotesi di porzione del lavoro di progettazione o esecuzione affidata a più soggetti;
 - I criteri di equa distribuzione degli incarichi, di cui al comma 3 del precedente art.5.


ART. 10
(Entrata in vigore e norme transitorie)

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di assunzione della deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione.



A collection of handwritten signatures and initials in black ink. On the left is a large, stylized signature. In the center, there are several smaller signatures and initials, including one with a circled 'CP' and another that appears to be 'P. P. P.'. On the right, there are more signatures, some with numbers '8' and '9' written next to them, and a signature that looks like 'S. S.'.

2. La corresponsione delle somme dovute ai soggetti e non ancora erogate alla data di assunzione della deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione verrà effettuata con i criteri di cui al comma 2 del precedente articolo 8.



Handwritten signature and scribbles, including the word "Pirella" and the date "fine 9/21".